

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE****Deliberazione del 22 febbraio 2017**

Modifiche alla Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “*Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari*”

(GU 3 marzo 2017, n. 52)

## LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005 che prevede che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. g) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di vigilare sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

Vista la propria Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “*Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari*”;

Vista la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 con la quale sono state dettate istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”;

Vista la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate modifiche alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa;

Vista la propria Deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

Rilevata l’esigenza di modificare la citata Deliberazione del 21 marzo 2007, recante “*Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari*”, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni adottate con le Deliberazioni del 25 maggio 2016 sopra citate;

Visto l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

Ritenuto di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione in quanto volta meramente ad adeguare una precedente Deliberazione alle nuove disposizioni adottate dalla COVIP, anche a seguito di pubbliche consultazioni, con i provvedimenti normativi del 25 maggio 2016;

## DELIBERA:

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla propria Deliberazione del 21 marzo 2007 recante “*Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari*”:

1) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell’annuncio occorre specificare che il messaggio riguarda una o più forme pensionistiche complementari e va richiamata la necessità di leggere prima dell’adesione, la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’, e di precisare che maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa, nello statuto/regolamento e, per i PIP, anche nelle condizioni generali di contratto, disponibili sul sito *web* del fondo. Ogni

annuncio deve recare, in modo leggibile, la seguente avvertenza “Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente.’”;

2) all’articolo 3, comma 1:

*a)* nella lettera a) è soppresso l’ultimo periodo;

*b)* la lettera d) è sostituita dalla seguente: “*d)* rappresentare i rendimenti della gestione al netto degli oneri gravanti indirettamente sull’aderente e degli oneri fiscali”.

La presente Deliberazione entra in vigore il 1° giugno 2017.

Il Presidente: PADULA

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE****Deliberazione del 22 marzo 2017**

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa

## LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell’ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo;

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Vista la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati adottati gli Schemi di Statuto, di Regolamento e di Nota informativa;

Vista inoltre la Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopraindicata Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006;

Vista altresì la Deliberazione COVIP del 22 febbraio 2017, recante “*Modifiche a precedenti Deliberazioni del 25 maggio 2016*”, con la quale è stato, tra l’altro, fissato al 31 maggio 2017 il termine entro il quale le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i propri documenti alle novità introdotte con la succitata Deliberazione del 25 maggio 2016;

Tenuto conto delle richieste di chiarimenti che sono state sin qui formulate dai soggetti vigilati e dalle rispettive Associazioni di categoria in merito ai profili gestionali connessi al questionario di autovalutazione facente parte del Modulo di adesione;

Rilevata l’esigenza di apportare alle disposizioni inerenti lo Schema di Nota informativa, per la parte relativa al questionario di autovalutazione, quelle modifiche che risultano funzionali a meglio precisare le modalità operative inerenti la sua compilazione e sottoscrizione;

Considerata l’urgenza, ai fini dell’ordinato svolgimento dell’attività delle forme pensionistiche complementari, di provvedere all’adozione di tali modifiche ed integrazioni

## DELIBERA

di apportare la seguente modifica alla propria Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa:

- il “**MODULO DI ADESIONE**” è sostituito dal: “**MODULO DI ADESIONE**” allegato alla presente Deliberazione;

La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente Deliberazione entro il 31 maggio 2017.

Il Presidente: PADULA

### **MODULO DI ADESIONE**

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente".

Riportare la seguente indicazione:

"La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito *web* .... Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell'avvenuta presa visione da parte dell'aderente.

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.

Indicare che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.

Riportare il seguente questionario di autovalutazione:

**Questionario di Autovalutazione**

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

**CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA**

## 1. Conoscenza dei fondi pensione

- ne so poco
- sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

## 2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

- non ne sono al corrente
- so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

## 3. A che età prevede di andare in pensione?

anni

## 4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

- sì
- no

## 6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- sì
- no

*in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti:*

Ha un'idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- sì
- no

**CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE**

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

## 7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- Non so/non rispondo (punteggio 1)

## 8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- 2 anni (punteggio 1)
- 5 anni (punteggio 2)
- 7 anni (punteggio 3)
- 10 anni (punteggio 4)
- 20 anni (punteggio 5)
- Oltre 20 anni (punteggio 6)

## 9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Riportare:

“Punteggio ottenuto  ”

Specificare che il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e che costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della griglia di valutazione.

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE**

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

Chiarire che la scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione e che, in caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Prevedere le seguenti attestazioni inerenti la sottoscrizione del Questionario di autovalutazione:

- una attestazione per il caso in cui il Questionario sia stato compilato in ogni sua parte, nella quale l'aderente dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto;
- una attestazione per il caso in cui il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, nella quale l'aderente dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla Congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

A seconda dei casi l'aderente provvederà alla sottoscrizione dell'una o dell'altra attestazione, indicando anche il luogo e la data.



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

### **Deliberazione del 25 ottobre 2017**

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”

### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Viste le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 38, lett. a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge n.124/2017), all’articolo 8, comma 2, del decreto n. 252/2005;

Vista la propria Deliberazione del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”;

Rilevata l’esigenza di apportare alle predette Direttive gli aggiornamenti che si rendono necessari al fine di tener conto delle modifiche recate dalla legge n. 124/2017 all’articolo 8, comma 2, del decreto n. 252/2005;

Visto l’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la propria Deliberazione dell’8 settembre 2011 recante il “*Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge del 28 dicembre 2005 n. 262 concernente i procedimenti per l’adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP*”;

Ritenuta applicabile, la deroga prevista dall’articolo 9 del predetto Regolamento, essendo le modifiche da apportare alla Deliberazione del 24 aprile 2008 necessitate da norme nazionali sopravvenute;

### DELIBERA

#### **Art. 1.**

(Modifiche alla Deliberazione del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”)

1. Alla Deliberazione COVIP del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*” sono apportate le seguenti modifiche:

COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

a) Nel paragrafo “**LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A TALE FORMA, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE**” il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

“In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale di TFR da destinare a previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005.

Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell’articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.”;

b) Nel Modulo recante “**COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**”, la nota <sup>1</sup> è sostituita dalla seguente nota: “<sup>1</sup> Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.”.

## **Art. 2.**

*(Pubblicazione e entrata in vigore)*

1. La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet della COVIP.

2. La stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente: PADULA



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

### **Deliberazione del 15 novembre 2017**

Rettifica della Deliberazione del 25 ottobre 2017 “*Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017

### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Vista la propria Deliberazione del 25 ottobre 2017 “*Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017;

Considerato che, per mero errore materiale, nella rubrica dell’articolo 1 e nello stesso articolo 1, comma 1, della citata Deliberazione del 25 ottobre 2017 è stata indicata la data del 24 ottobre 2008, anziché del 24 aprile 2008, come data della Deliberazione avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”;

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute correzioni alla citata Deliberazione del 25 ottobre 2017;

### DELIBERA

- 1) di rettificare la Deliberazione del 25 ottobre 2017 indicata in epigrafe, sostituendo le parole “*Deliberazione del 24 ottobre 2008*”, contenute nella rubrica dell’articolo 1 e nello stesso articolo 1, comma 1, con le seguenti parole: “*Deliberazione del 24 aprile 2008*”;
- 2) di pubblicare la presente Deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito *Internet* della COVIP.

Il Presidente: PADULA

## **Allegato C**

La qualità della regolazione nelle Regioni



*Nucleo per il Supporto e  
l'Analisi della Regolamentazione  
(NUSAR)*

## **SECONDA RELAZIONE DEL NUCLEO PER IL SUPPORTO E L'ANALISI DELLA REGOLAMENTAZIONE**

*Relazione annuale ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare per la redazione dell'AIR e dell'ATN in attuazione  
degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11, allegato al DPCR 137/2016*

Anno 2017

*Seconda relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione*INDICE

1. Il Nucleo per il Supporto e l'Analisi per la Regolamentazione (NUSAR)	
1.1 Il NUSAR: per una migliore qualità della regolamentazione	p. 2
1.2 Il DPGR 137/2016: la procedura di AIR e ATN	3
1.3 La composizione del NUSAR	5
2. Il NUSAR al secondo anno di attività	
2.1 L'attività del NUSAR: uno sguardo d'insieme	6
2.2 AIR e ATN	8
2.3 La condivisione delle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale	12
2.4 Semplificazione e riordino normativo	13
2.5 Lo stato di attuazione della normativa regionale	13
3. I riconoscimenti ricevuti nel 2017	
3.1 Il Premio Open Government Champion	14
3.2 Il Premio Nazionale per l'Innovazione 2017	15

*Seconda relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione***1. Il Nucleo per il Supporto e l'Analisi per la Regolamentazione (NUSAR)****1.1 L'istituzione del NUSAR: per una migliore qualità della regolamentazione**

Il Nucleo per il Supporto e l'Analisi per la Regolamentazione (NUSAR), istituito presso la Giunta regionale dalla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa), svolge funzioni volte alla semplificazione e al miglioramento della qualità della regolazione al fine di ottenere un contesto normativo adeguato ad accelerare e sostenere la crescita.

In particolare, il Nucleo redige l'Analisi tecnico normativa (ATN) e l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, promuove il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino, effettua studi, analisi comparate e ricerche in materia di *"better regulation"* al fine di individuare *best practices* a livello europeo, nazionale e regionale e di applicarle alla realtà regionale Campana. AIR e ATN svolte in maniera sistematica e non sperimentale rappresentano un metodo di lavoro, un processo e una prassi avviata dall'Amministrazione regionale che punta soprattutto al confronto con gli *stakeholders*.

Come previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015, ogni schema di disegno di legge in Campania è, infatti, sottoposto alle consultazioni dei portatori d'interesse pubblici o privati, realizzate dalla struttura amministrativa proponente con l'affiancamento operativo del Nucleo. Tali consultazioni sono effettuate attraverso incontri e riunioni in presenza o anche per via telematica attraverso la sezione del sito istituzionale denominata *"Campania partecipa"*, qualora i destinatari della normativa proposta non siano direttamente individuabili, ma sempre attraverso procedure allargate, che cercano il coinvolgimento di tutti i potenziali portatori di interesse.

Recentemente, la legge regionale n. 23 del 2017 (*"Legge annuale di semplificazione 2017"*) ha ampliato le competenze del NUSAR introducendo all'art. 3 delle novelle alla legge regionale n. 11 del 2015, aggiungendo l'articolo 8-bis. Tale norma dispone disponendo che *"per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:*

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
- b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;
- c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
- d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;
- e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;

*Seconda relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione*

f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.”

La prima relazione prodotta dal NUSAR sullo stato di attuazione della normativa regionale, sulla base delle tabelle di monitoraggio periodico fornite dall'UOD II (Ufficio Analisi, studi e ricerche) dell'Ufficio Legislativo del Presidente ed elaborate in stretta collaborazione con le Direzioni generali della Giunta regionale, è stata inviata alla Giunta regionale il 28 settembre 2017. In questo rapporto annuale si riportano le elaborazioni dei dati aggiornati all'intero 2017.

### 1.2 Il DPGR 137/2016: la procedura di AIR e ATN


Come noto, l'attuazione delle disposizioni della legge 11/2015 è stata successivamente completata dal decreto del Presidente della Giunta del 14 maggio 2016, n. 137. Con tale provvedimento è stato approvato un disciplinare che ha definito l'ambito di applicazione e le procedure per la realizzazione di ATN e AIR.

Nel 2017 sono entrate a pieno regime le attività di redazione per ogni disegno di legge della "Scheda AIR" e della "Scheda ATN", secondo quanto previsto dal Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla DGR n. 256/2014.

In particolare, dall'entrata in vigore della procedura, ovvero dal 15 maggio 2016, il NUSAR ha eseguito 12 AIR su 13 disegni di legge presentati, quindi su tutti i disegni di legge d'iniziativa della Giunta ad eccezione di uno espressamente esentato per motivi di urgenza. Per ciò che concerne il coinvolgimento diretto dei portatori di interessi alle fasi di consultazione, sono stati invitati ai tavoli di consultazione in Regione circa 70 soggetti (tra associazioni, singoli e organizzazioni); sono state inviate specifiche comunicazioni a tutte le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali più rappresentative sul territorio regionale per spiegare le modalità di partecipazione al processo decisionale regionale attraverso le consultazioni on-line in merito ai disegni di legge di iniziativa della Giunta.

Le immagini seguenti sintetizzano le procedure organizzative di redazione di AIR e ATN.


Figura 1 – Diagramma di flusso della procedura AIR



Seconda relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

• • •

Figura 2 – Diagramma di flusso della procedura ATN



### 1.3 La composizione del NUSAR

La composizione del Nucleo risulta invariata rispetto allo scorso anno. Gli esperti individuati con bando pubblico nel gennaio 2016, al fine di garantire la corretta attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8 della legge 11/2015, sono stati confermati nel loro incarico.

Nonostante a norma di legge il Nucleo debba essere composto da 3 esperti, ad oggi la composizione limitata a sole 2 professionalità, non è stata ancora integrata. Il Nucleo ha avviato la sua attività dall'1 febbraio 2016, entrando nel pieno delle sue funzioni nel maggio 2016 successivamente all'approvazione del sopra citato decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 maggio 2016, n. 137.